

REGOLAMENTO (UE) N. 979/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012
relativo ai giudici *ad interim* del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 62 *quater* e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre stabilire, conformemente all'articolo 62 *quater*, secondo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea («statuto») e all'articolo 2, paragrafo 2, del relativo allegato I, le condizioni alle quali i giudici *ad interim* sono nominati presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica»), i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.
- (2) I giudici *ad interim* dovrebbero essere scelti tra persone in grado di esercitare immediatamente le funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. La nomina di ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica potrebbe permettere di garantire il rispetto di tali requisiti.
- (3) Tenuto conto delle circostanze in cui si procederebbe alla nomina dei giudici *ad interim*, è opportuno che il meccanismo disponga della flessibilità necessaria. A tal fine, dovrebbe spettare al Consiglio il compito di predisporre un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice *ad interim*. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione temporanea di un giudice colpito da impedi-

mento per motivi medici, il Tribunale della funzione pubblica adotterebbe la decisione di fare ricorso a un giudice *ad interim*. A norma di tale decisione, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiamerebbe uno dei giudici *ad interim*, il cui nome sia presente nell'elenco adottato dal Consiglio, a esercitare le proprie funzioni, seguendo l'ordine stabilito in detto elenco.

- (4) È opportuno inoltre stabilire le modalità di retribuzione dei giudici *ad interim*, nonché la questione degli effetti delle loro funzioni e di tale retribuzione sul trattamento economico di cui essi godono in qualità di ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (5) Infine, è importante disciplinare la questione della cessazione dalle funzioni dei giudici *ad interim*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Su proposta del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, predispone un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice *ad interim* ai sensi dell'articolo 62 *quater*, secondo comma, dello statuto. Tale elenco determina l'ordine in base al quale i giudici *ad interim* devono essere chiamati a esercitare le proprie funzioni conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

I giudici *ad interim* sono scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea che sono in grado di mettersi a disposizione del Tribunale della funzione pubblica.

I giudici *ad interim* sono nominati per un periodo di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile.

2. Il Tribunale della funzione pubblica può decidere di far ricorso a un giudice *ad interim* quando constata che un giudice non è o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi medici, alla definizione delle cause e che tale impedimento durerà o è destinato a durare almeno tre mesi e quando ritiene che tale giudice non sia colpito, ciò malgrado, da invalidità considerata totale.

A norma della decisione di cui al primo comma, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiama un giudice *ad interim* a esercitare le funzioni di giudice *ad interim*, seguendo l'ordine stabilito nell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma. Egli ne informa il presidente della Corte di giustizia.

Qualora il Tribunale della funzione pubblica adotti in anticipo una decisione in caso di impedimento prevedibile di un giudice, il giudice *ad interim* non può assumere le proprie funzioni, né partecipare alla definizione delle cause prima che il giudice sostituito non sia effettivamente colpito da impedimento.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

3. Gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 18 dello statuto si applicano ai giudici *ad interim*. Il giuramento previsto all'articolo 2 dello statuto è prestato all'atto della prima entrata in funzione del giudice *ad interim*.

Articolo 2

I giudici *ad interim* chiamati a esercitare le proprie funzioni esercitano le prerogative dei giudici unicamente nel quadro della trattazione delle cause loro assegnate.

Essi si avvalgono dei servizi del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 3

1. Per ogni giorno di lavoro, debitamente certificato dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, i giudici *ad interim* ricevono una retribuzione di importo pari a un trentesimo dello stipendio base mensile versato ai giudici a norma dell'articolo 21 *quater*, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ⁽¹⁾.

L'articolo 6, lettere a) e b), del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, si applica ai giudici *ad interim* chiamati a spostarsi dal loro luogo di residenza per svolgere le proprie funzioni.

2. L'importo della retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, cumulato con la pensione prevista all'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, che supera la retribuzione, prima della deduzione dell'imposta, che il giudice *ad interim* ha percepito in qualità di membro della Corte di giustizia dell'Unione europea è dedotto da tale pensione. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è presa in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo
Il presidente
Martin SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS

I giudici *ad interim* non hanno diritto, in tale qualità, a un'indennità transitoria né a una pensione a titolo degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.

L'articolo 19 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom si applica alla retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

I giudici *ad interim* non hanno il diritto di beneficiare, in tale qualità, del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea. L'esercizio delle funzioni di giudice *ad interim* non è considerato come un'attività professionale lucrativa ai fini dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.

3. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è soggetta all'imposta prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CEECA) del Consiglio n. 260/68, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee ⁽²⁾.

Articolo 4

Il nome di un giudice *ad interim* è cancellato dall'elenco previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, in caso di morte, di dimissioni o di decisione di rimuoverlo dalle sue funzioni alle condizioni stabilite dall'articolo 6, primo e secondo comma, dello statuto.

Il giudice *ad interim* il cui nome sia cancellato dall'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito, in conformità della procedura prevista da tale disposizione, sino alla scadenza del periodo di validità di detto elenco.

Articolo 5

Le funzioni di un giudice *ad interim* cessano con la fine dell'impedimento del giudice che egli sostituisce. Tuttavia, il giudice *ad interim* continua a esercitare le proprie funzioni sino alla definizione delle cause assegnategli.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.